

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1767)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 febbraio 1982

(V. Stampato n. 3051)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

l'11 febbraio 1982

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 800, recante urgenti disposizioni igienico-
sanitarie per il controllo della produzione, importazione e
commercializzazione dei molluschi eduli lamellibranchi**

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 800, recante urgenti disposizioni igienico-sanitarie per il controllo della produzione, importazione e commercializzazione dei molluschi eduli lamellibranchi, con la seguente modificazione:

All'articolo 1, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« I termini per l'applicazione delle disposizioni della legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi, già prorogati per effetto del decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1980, n. 6, e del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 1981, n. 381, sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1982.

La validità delle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1981, già prorogata dall'articolo 2 del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 1981, n. 381, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1982 ».

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 800, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1982.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Urgenti disposizioni igienico-sanitarie per il controllo della produzione, importazione e commercializzazione dei molluschi eduli lamellibranchi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1981, n. 381;

Considerate le difficoltà incontrate dalle regioni per l'attivazione degli impianti necessari alla depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi;

Ritenuto pertanto che permane la straordinaria necessità e urgenza di continuare ad assicurare, con particolari misure, il controllo igienico-sanitario al fine di consentire la destinazione al consumo di molluschi eduli lamellibranchi salubri;

Ritenuta altresì l'opportunità di agevolare la realizzazione degli impianti di depurazione mediante l'applicazione delle procedure previste dall'articolo 1, primo e terzo comma, e dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1981;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

In attesa della completa attivazione degli impianti di depurazione di cui alla legge 2 maggio 1977, n. 192, e comunque fino al 31 dicembre 1982, per la depurazione, l'importazione e la com-

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO 1.

I termini per l'applicazione delle disposizioni della legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi, già prorogati per

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

mercionalizzazione dei molluschi eduli lamellibranchi si applicano i criteri e le modalità fissate dal Ministro della sanità con decreto 27 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1981.

Con successivi decreti il Ministro della sanità può apportare modifiche ed integrazioni in relazione a sopravvenute esigenze igienico-sanitarie.

Ai fini della realizzazione degli impianti di depurazione le regioni e gli enti pubblici territoriali possono avvalersi delle disposizioni contenute nell'articolo 1, primo e terzo comma, e dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 34, lettera e), della legge 24 novembre 1981, n. 689, i trasgressori alle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale e successive modificazioni sono assoggettati alla sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 5 milioni.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

effetto del decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1980, n. 6, e del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 1981, n. 381, sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1982.

La validità delle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1981, già prorogata dall'articolo 2 del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 1981, n. 381, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1982.

Identico.

Identico.

Identico.